



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.21043/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Misure a sostegno dei Comuni – Modifica alla legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007" Reg. Gen. n. 244

Ad iniziativa dei Consiglieri Donato Pica, Giuseppe Russo e Umberto Del Basso de Caro.
Depositata in data 29 agosto 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **- 6 SET. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX legislatura

Proposta di legge

**“Misure a sostegno dei Comuni – Modifica alla Legge
Regionale 27 febbraio 2007, n. 3”**

**Ad iniziativa dei consiglieri Donato Pica, Giuseppe
Russo, Umberto del Basso De Caro**

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0021043/A

Del: 29/08/2011 10.08.28

Da: CR A: SERASS

Donato Pica

Giuseppe Russo

Umberto del Basso De Caro



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

L'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che i Comuni possano deliberare l'assunzione di nuovi mutui solo qualora, oltre al rispetto delle condizioni previste nel precedente art. 203, l'importo degli interessi passivi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non superi il 15% degli accertamenti delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello di assunzione del prestito. Con la soluzione prospettata dalla Regione, tenuto conto che gran parte dei Comuni ha "indici di indebitamento" per lo più prossimi al plafond previsto dalla normativa sopra richiamata, nel breve termine, tali Enti Locali si troverebbero nell'impossibilità di contrarre ulteriori mutui e quindi nella concreta impossibilità di realizzare nuovi lavori pubblici.

Inoltre per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti assoggettati alle regole del "patto di stabilità interno", la procedura indicata dalla Regione significherebbe, in sostanza, per lo più impossibilità del conseguimento dell'obiettivo da esso derivante. Con le nuove modalità operative proposte dalla Regione Campania i mutui contratti andranno sempre annoverati nel titolo V delle entrate per cui dette entrate non concorreranno più positivamente al saldo finanziario predetto con conseguente notevole difficoltà, se non impossibilità, di conseguire l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno per il triennio considerato.

Infine, ma non ultima, la difficoltà finanziaria che i Comuni incontreranno in termini di Cassa, dovendo anticipare spesso importi considerevoli per far fronte agli oneri indotti di ammortamento dei prestiti contratti a proprio carico senza avere tempi certi di reintegro di tali somme da parte della Regione Campania.

Al fine di contenere solo parzialmente i problemi derivanti da tale situazione, con la presente proposta di legge, che modifica il comma 2 dell'art. 68 della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, come sostituito dall'art. 27, lettera ee), della Legge Regionale n. 1 del 30.01.2008, si consente ai Comuni che decidono di finanziare i lavori pubblici con contratto di locazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di ottenere il rimborso da parte della Regione Campania di un contributo in conto del canone di locazione in alternativa al contributo in conto della rata di mutuo. Tale modalità operativa consentirebbe ai Comuni di superare le difficoltà legate al rispetto della "capacità di indebitamento" e al rispetto delle regole imposte dal patto di stabilità interno.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0021043/A

Del: 29/08/2011 10.08.28

Da: CR A. SERASS



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta legge non comporta aggravio a carico del bilancio regionale.

AA

GA

UP



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Modifica alla Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3

1. Il comma 2 dell'art. 68 della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n.3 è sostituito dal seguente:

“2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interessati. Il predetto contributo è erogato direttamente anche agli enti che decidano di finanziare i lavori pubblici con contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso il contributo, in conto dei canoni di locazione finanziaria sostenuti dagli Enti, è determinato in misura pari ai corrispondenti oneri di ammortamento di un mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

M
R
l